



Note informative sull'astensione per maternità

Per le dottorande

La frequenza alle attività del dottorato è interrotta obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero dal mese precedente la data presunta dal parto e per i successivi quattro mesi se autorizzata dal medico specialista del SSN e dal medico competente.

Per usufruire di questo periodo l'interessata dovrà presentare al Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca, apposita istanza allegando la certificazione medica con l'indicazione della data presunta del parto.

Entro un mese dal parto, la dottoranda deve certificarne la data effettiva.

Alla conclusione del periodo di sospensione, la dottoranda dovrà riprendere la sua attività e deve presentare la richiesta di ripresa della frequenza al Coordinatore del Corso di dottorato che ne darà comunicazione al Servizio Ricerca Pubblica e Alta Formazione.

Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità l'erogazione della borsa è congelata e differita alla ripresa dell'attività di frequenza.

Relativamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità, il Collegio dei Docenti, in considerazione della durata di sospensione, pianificherà il percorso didattico della dottoranda e valuterà, la possibilità di far sostenere l'esame finale qualora abbia recuperato il periodo di interruzione oppure la possibilità di concedere alla dottoranda un anno di proroga.

Scaricare il fac-simile di richiesta sospensione frequenza.